

Roma, 08 Maggio 2024

Prot. 623

ALLE ORGANIZZAZIONI CONFEDERATE
LORO SEDI

Oggetto: D.L. PNRR (D.L. n. 19/2024) – Misure in materia di lavoro e sicurezza e prospettive di attuazione

Come noto, lo scorso 30 aprile è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del **Decreto PNRR (D.L. n. 19/2024)** che, nell'ambito delle disposizioni per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), contiene rilevanti disposizioni in materia di lavoro e sicurezza, tra le quali Vi segnaliamo quelle relative al **trattamento economico e normativo del personale impiegato nell'appalto** e all'introduzione della **patente a crediti** per le imprese ed i lavoratori autonomi operanti nei **cantieri temporanei o mobili**.

In particolare, la disposizione (**articolo 29, comma 2**) in materia di **trattamento economico e normativo negli appalti** prevede l'obbligo di corrispondere al personale impiegato nell'appalto di opere e servizi e nel subappalto un trattamento economico e normativo **complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale comparativamente più rappresentativo** in funzione dell'attività strettamente connessa con l'oggetto dell'appalto e del subappalto.

Di particolare rilievo anche la disposizione (**articolo 29, comma 19**) che introduce, a partire dal **1° ottobre 2024**, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi - c.d. **patente a crediti - obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi** che intendano operare nell'ambito dei **cantieri mobili** come definiti dal Testo Unico sicurezza (art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008.

La patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall'INL, parte da un **punteggio iniziale di 30 crediti**, e **non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti**, salvo il completamento dell'attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Il **punteggio** della patente è **decurtato in caso di provvedimenti definitivi** (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato della legge.

È prevista, inoltre, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la possibilità per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

La norma **rinvia**, invece, ad **uno o più decreti del Ministro del Lavoro** l'individuazione delle modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della

patente, presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione della patente, l'individuazione di **criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale**, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Si prevede, infine, che la patente possa essere **estesa ad altri ambiti** di attività individuati con decreto del Ministro del Lavoro, **sentite le organizzazioni sindacali** dei datori di lavoro e dei lavoratori **comparativamente più rappresentative**.

Rispetto alle due disposizioni sopra illustrate **Confartigianato**, sia in occasione dell'**audizione** presso la Commissione Bilancio della Camera che nel corso degli **incontri in materia di sicurezza** convocati tra marzo ed aprile dal **Ministero del Lavoro**, ha evidenziato le diverse **criticità** emergenti dalle norme e che, grazie all'azione confederale, sono state **in parte superate** con alcune modifiche inserite **in fase di conversione** del decreto.

Con riferimento al tema degli appalti va, infatti, ricordato come la formulazione originaria della disposizione, al fine di individuare il trattamento economico applicabile, facesse riferimento al contratto maggiormente applicato nel settore e connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Riguardo tale profilo la Confederazione ha, quindi, evidenziato come il criterio della maggiore applicazione non potesse essere elevato a criterio di certificazione di qualità della contrattazione. La formulazione della norma, inoltre, nel fare esclusivo riferimento all'oggetto dell'appalto, non teneva conto della pluralità di attività necessarie per l'esecuzione di un appalto rischiando quindi di determinare l'applicazione, a tutta la filiera, del contratto collettivo riferito alle lavorazioni oggetto dell'appalto pur quando le attività oggetto del subappalto fossero pertinenti ad altri ambiti contrattuali.

Per tali motivi **Confartigianato** ha avanzato la **proposta**, poi **recepita** nel testo definitivo della norma, di individuare il trattamento retributivo applicabile con riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle parti sociali **comparativamente più rappresentative** a livello nazionale e individuati sulla base della **specifica attività svolta**.

In merito all'introduzione della **patente a crediti** la **Confederazione** ha, invece, espresso **forte contrarietà** rispetto ad uno strumento che non appare idoneo a raggiungere le finalità di ridurre gli infortuni e qualificare le imprese e che si inserisce in un contesto normativo già molto complesso introducendo ulteriore complessità ed oneri burocratici.

La patente sconta, infatti, un approccio meramente sanzionatorio che non contribuisce ad ottenere una sicurezza sostanziale, fermandosi solo ad un livello formale senza invece muoversi lungo le direttrici della formazione e della prevenzione.

Il sistema delineato, inoltre, non valorizza i comportamenti delle imprese virtuose, non prende in considerazione aspetti premiali che tengano conto, a titolo esemplificativo, della storicità dell'impresa e dell'assenza di eventi infortunistici, né tiene conto delle esperienze della contrattazione collettiva dell'artigianato e del sistema degli organismi paritetici.

La Confederazione ha, infine, evidenziato la necessità di avviare un'approfondita analisi del fenomeno infortunistico al fine di avere dati oggettivi utili a porre in essere una strategia complessiva di prevenzione.

Tuttavia, a conclusione dell'iter di conversione del decreto, il sistema della patente a crediti ha trovato conferma seppur con alcune modifiche al testo che, parzialmente, recepiscono le sollecitazioni della Confederazione volte a "limitare" l'impatto del provvedimento.

Tra le modifiche introdotte in tal senso si segnalano, in particolare:

- la possibilità di autocertificare il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente;
- un regime di decurtazione dei crediti mitigato rispetto al testo originario del decreto;

- la precisazione in merito al carattere di definitività dei provvedimenti cui è correlata la decurtazione dei crediti;
- la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di sospensione cautelare adottato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- il rinvio ad uno o più decreti attuativi per:
 - le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente e i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione;
 - i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e le modalità di recupero dei crediti;
 - la possibile estensione della patente ad altri ambiti di attività, sentite le Parti Sociali comparativamente più rappresentative.

Rispetto alla fase attuativa del provvedimento, si coglie l'occasione per informarVi che nella giornata del **7 maggio u.s.** il Ministro del Lavoro ha **avviato un confronto con le Parti Sociali** volto a definire entro la fine del mese di maggio – secondo le intenzioni espresse dallo stesso Ministro - quantomeno una prima versione dei **decreti attuativi della patente a crediti**.

Nell'ambito degli incontri che a tal fine verranno calendarizzati dal Ministero del Lavoro saranno, inoltre, affrontati i temi dell'estensione della patente a crediti ad altri settori, del nuovo Accordo Stato – Regioni in materia di formazione in sicurezza (tema sul quale sono ancora in corso approfondimenti tecnici tra Regioni e Ministero) e del Protocollo per la gestione delle emergenze.


Nel corso dell'incontro **Confartigianato**, pur ribadendo il proprio giudizio negativo nei confronti della patente a crediti, ha espresso la propria disponibilità a partecipare ai tavoli tecnici auspicando che gli incontri possano essere l'occasione per trovare strategie realmente efficaci per la tutela della salute e sicurezza e per individuare modalità attuative non penalizzanti per le micro e piccole imprese, anche valorizzando in termini di premialità gli strumenti della contrattazione collettiva.

Rispetto all'estensione della patente ad altri settori la Confederazione ha, invece, evidenziato come al momento non ci siano le condizioni per affrontare tale profilo tenuto conto dell'assenza di un'analisi approfondita dei fenomeni infortunistici e alla luce del fatto che lo stesso provvedimento prevede un monitoraggio di 12 mesi da parte dell'INL sul funzionamento della patente stessa. Nelle more della conclusione del monitoraggio e delle conseguenti valutazioni appare, quindi, prematuro valutare un'ulteriore estensione del sistema della patente.

Nel rinviare a tempestivi aggiornamenti sugli sviluppi in materia, si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Riccardo Giovani



All. 1